



ANAS S.p.A
SEGAC CPIE



Prot. CDG-0141368-I del 16/03/2017

ORDINANZA n. 28 /2017

- PREMESSO** che la Soc. TELECOM ITALIA deve provvedere alla manutenzione di cassette telefoniche poste dal km 4+000 al km 7+306 della S.S. 337 "della Valle Vigizzo", nel periodo compreso dal 20 marzo al 31 marzo 2017.
- VISTO** gli Artt. 5 e 6 del C.d.S. ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (d.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.) e successive modifiche e integrazioni, che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente alla circolazione stradale fuori dai centri abitati;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;
- SENTITO** il Coordinatore Territoriale del Nord Ovest;

CONSIDERATO che per permettere la manutenzione di cassette telefoniche poste dal km 4+000 al km 7+306 della S.S. 337 "della Valle Vigizzo" occorre istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri nel periodo compreso dal 20 marzo al 31 marzo 2017.

ORDINA

l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri dal km 4+000 al km 7+306 della S.S. 337 "della Valle Vigizzo" dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nel periodo compreso dal 20 marzo al 31 marzo 2017 per manutenzione cassette telefoniche da parte della Soc. TELECOM ITALIA.



In caso di formazioni di code di veicoli, l'Impresa dovr provvedere alla regolamentazione del traffico mediante l'utilizzo di movieri, fino alla normalizzazione delle condizioni di transito. Nell'orario al di fuori della fascia prevista, la viabilit dovr essere ripristinata a doppio senso di circolazione senza alcuna limitazione.

Per il segnalamento del cantiere l'Impresa esecutrice dei lavori  obbligata ad adottare gli schemi segnaletici di cui alle tavole n 64-66 del D.M. 10/07/2002, sopra riportate, ed allegati alla presente e ad apporre la presente ordinanza in corrispondenza delle testate di inizio e fine di ogni cantiere.

L'impresa esecutrice dovr procedere all'installazione della segnaletica di cantiere nel rispetto delle disposizioni emanate con Decreto Interministeriale 04/03/2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attiv lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Dispone altres che la presente Ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Compartimento e sia resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica a termini del C.d.S. d.Lgs. n. 285/92, del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. nonch delle relative circolari esplicative in materia, che verr installata e mantenuta a cura e spese della Soc. TELECOM ITALIA S.p.A.

Per la rimozione di eventuali anomalie o disservizi della segnaletica di cantiere, dovr essere contattata l'Impresa esecutrice al seguente recapiti telefonici: 335.5698917.


L'impresa esecutrice dei lavori in oggetto dovr comunicare alla SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE (SOC) telefonicamente ai numeri 011/5739235 - 335/8326250 o via e-mail soc.to@stradeanas.it l'avvenuta effettiva installazione e rimozione del cantiere stradale in oggetto.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale a termini del C.d.S.art. 12 del d.Lgs. n. 285/92,  incaricato di far osservare la presente Ordinanza. La sua inosservanza comporter l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo d.Lgs..



Con l'attivazione della presente Ordinanza, la Soc. TELECOM ITALIA S.p.A., esecutrice dei lavori, sarà ritenuta unica responsabile, per quanto di rispettiva competenza, per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi, sollevando ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria da parte di terzi.

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

 . Ing. Angelo GEMELLI

